



8° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO

Servizio di prevenzione e protezione

Via Prenestina, 931 – 00155 – Roma

Prot.n. MDE 22578/0006206/6CSA/1.1

All.: 1; Anx.: //.

Roma, 14 aprile 2014

PDC: Ten.Col. Marcello Arena

Tel: (1021329)

e-mail: marcello.arena@esercito.difesa.it

OGGETTO: utilizzo di calzature idonee femminili.

A CAPO REPARTO MANTENIMENTO E RIFORNIMENTI
CAPO UFFICIO COMANDO
CAPO UFFICIO MANTENIMENTO
CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
CAPO SEZIONE COORDINAMENTO ANALISI E PROGRAMMAZIONE
UFFICIALE ADDETTO AL COMANDO ALLA SEDE
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI
DEPOSITO MUNIZIONI ED ESPLOSIVI

SEDE
RAPOLANO
VERSEGGE
CECINA
NERA MONTORO
PRATOLA PELIGNA

^^
Rife.D.Lgs. 81/2008
^^

1. Si inviano, in allegato, le disposizioni per il corretto utilizzo di calzature idonee femminili nell'ambiente di lavoro.
2. Il Capo Reparto, i Capi Ufficio, i Capo Sezione ed i Capo Deposito dovranno attuare tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'applicazione della disposizione.

Originale agli atti:

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Ten.col. Marcello ARENA)

Disposizioni sull'utilizzo di idonee calzature negli ambienti di lavoro

Scopo: la presente procedura è finalizzata ad informare il personale femminile sulle nuove disposizioni dell'8° CERIMANT riguardanti il DIVIETO DI UTILIZZO nei luoghi di lavoro delle calzature con tacco superiore ai 4-6 cm, stretto e/o di tipo a spillo.

L'utilizzo di calzature improprie può comportare il rischio di caduta accidentale, scivolamento, soprattutto durante l'utilizzo di scale fisse e portatili e nelle operazioni di movimentazione manuale dei carichi, durante le normali operazioni e le fasi di evacuazione in caso di emergenza, oltre a provocare sollecitazione pericolose all'apparato muscoloscheletrico.

Campo di applicazione: La procedura in oggetto si applica in ogni fase di attività del personale femminile all'interno della sede.

Normativa di riferimento: D.Lgs 81/08 e s.m.i., Linee Guida ISPESL

Figure addette a vigilare sul rispetto della procedura: Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti per la sicurezza, Rsp e suoi incaricati.

Prescrizioni di sicurezza: Il personale femminile dovrà attenersi alle disposizioni riguardanti il non utilizzo di calzature con tacco superiore ai 6 cm di tipo stretto e/o a spillo, sandali, infradito, e comunque con caratteristiche non sufficienti di stabilità, ruvidità della suola, confort, protezione delle dita e del tallone (chiuse), durante gli orari di lavoro, in particolare durante le operazioni di lavoro e di utilizzo di scale fisse e portatili. In funzione dell'attività svolta tali indicazioni possono essere ritenute sufficienti senza imporre l'obbligo di utilizzo di DPI (calzature S1).

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Non utilizzare mai durante l'orario di lavoro calzature con tacco alto superiore ai 6 cm, stretto e/o a spillo, in particolare quando si percorrono le scale e quando si effettuano operazioni negli ambienti di lavoro; usare scarpe con suola antiscivolo, chiuse, ben allacciate e confortevoli.

E' vietato l'uso delle scale portatili alle donne gestanti.

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI

È fatto obbligo a qualsiasi destinatario della presente procedura attenersi scrupolosamente a quanto indicato; il mancato rispetto della stessa potrà configurarsi come inosservanza dell'art. 20 del DLgs 81/08.

IL SPP è a disposizione per chiarimenti in merito alla corretta applicazione della procedura.

ADOZIONE

La presente procedura:

- ha valenza immediata;
- è stata redatta dal datore di lavoro in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi della normativa vigente;
- sarà soggetta ad aggiornamento ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero renderla superata.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(Ten.col. Marcello ARENA)

Art. 20 del D.Lgs 81/2008

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.